



www.associazionema.org

STATUTO SOCIALE

PRINCIPI

Art.1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'organizzazione non lucrativa d' utilità sociale, a carattere volontario, apartitica, senza scopo di lucro, con la denominazione "Associazione Nazionale Anti Mobbing – ONLUS", più brevemente denominata: "AMA – ONLUS", per la tutela dei lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumono le caratteristiche della violenza e della persecuzione psicologica, nell'ambito dei rapporti di lavoro.

L'Associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n° 460/1997 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

L'Associazione ha rilevanza nazionale ed internazionale ed è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

Può partecipare, quale socio, ad altre Associazioni ed Enti aventi finalità analoghe.

Ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano state imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Deve adoperare nella denominazione e, in ogni segno distintivo, comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Solidarietà Sociale" o l'acronimo "ONLUS"

L'Assemblea degli associati può emanare un Regolamento interno, il quale disciplinerà in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente.

Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Napoli, via Boccaccio n° 10.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici, dipendenze sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - FINALITÀ

L'Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale allo scopo di migliorare la qualità della vita e del lavoro, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- la diffusione e l'approfondimento di tutte le tematiche interdisciplinari riguardanti i lavoratori e l'ambiente di lavoro in genere;
- la tutela dei diritti e della dignità professionale dei lavoratori;
- l'assunzione di iniziative più opportune nelle sedi competenti per la prevenzione e la tutela dei lavoratori da violenze morali e persecuzioni psicologiche perpetrate in ambito lavorativo;
- l'adesione e la stipula di accordi con le altre associazioni che perseguono gli stessi fini ;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali, quali incontri, conferenze, dibattiti, seminari di studio, la realizzazione di pubblicazioni e bollettini;

- la promozione di incontri ed accordi con associazioni sindacali che possano concorrere a tutelare i lavoratori con l'espresso divieto di delegare la rappresentanza dell'associazione ad estranei agli Organi istituzionali della stessa.

per il conseguimento delle suddette finalità, l'Associazione potrà intraprendere tutte le iniziative ritenute utili, compatibili con il presente Statuto e con la sua natura.

I SOCI

Art. 5 – I SOCI

Possono essere iscritti all'Associazione in qualità di soci: le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, sia di nazionalità europea sia che extraeuropea, che aderiscano al perseguimento delle finalità sociali, nonché quelle persone giuridiche che condividano i suoi scopi e le modalità di attuazione. Il numero dei soci è illimitato, essi sono distinti nelle seguenti categorie:

1. *SOCI FONDATORI*: sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.
2. *SOCI BENEMERITI*: possono divenire tali coloro i quali per la propria personalità e prestigio abbiano contribuito alla valorizzazione dell'Associazione, oppure abbiano posto in essere attività in favore della medesima o contribuito finanziariamente. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, previa proposta relazionata da almeno due soci, di cui uno appartenente ai soci fondatori. Essi non hanno diritto di voto, non sono eleggibili a cariche sociali e non hanno obbligo di versare quote. La carica di socio benemerito è perpetua, sempre nel rispetto delle norme statutarie.
3. *SOCI ORDINARI*: sono coloro i quali facciano pervenire all'Associazione, in forma scritta, esplicita richiesta di adesione, corredata di titoli, curriculum vitae, nonché presentazione scritta da due soci, di cui uno appartenente ai soci fondatori. Sulla richiesta delibera il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti. La qualità di socio ordinario dà diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali.
4. *SOCI CULTORI*: sono tali le persone fisiche nonché Enti e/o Associazioni le quali facciano pervenire richiesta di adesione scritta al Consiglio Direttivo, unitamente alla presentazione scritta di due soci, di cui uno almeno fondatore, pur non in possesso dei requisiti di appartenenza richiesti per l'ammissione alle categorie di cui innanzi. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti. Sono tenuti al pagamento delle quote sociali; non hanno diritto di voto e non sono eleggibili a cariche sociali. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi amministrativi, approvare il bilancio, essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata all'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti dal Regolamento interno;
- proporre all'Associazione iniziative compatibili con gli scopi, nel rispetto delle modalità stabilite;
- candidarsi per le elezioni di tutte le cariche sociali;
- esercitare il diritto di voto nei casi previsti dal presente statuto e/o dal Regolamento, delegare altro socio per intervenire nelle assemblee, con un massimo di tre deleghe per ogni socio.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti a:

- rispettare tutte le norme previste dal presente statuto e dai regolamenti, delibere e disposizioni emanate dall'Associazione;
- versare la quota sociale.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- per recesso;
- con la morte del socio;
- per morosità, a causa di ritardo superiore a due mesi successivi all'inizio dell'anno sociale nel versamento della quota sociale;
- per espulsione, a causa del mancato rispetto delle norme statutarie, o per comportamento moralmente o materialmente lesivo nei confronti dell'Associazione, o per mancato rispetto delle norme relative all'utilizzo delle strutture dell'Associazione. L'espulsione ha effetto immediato. Il socio espulso può appellarsi al Collegio dei Probiviri. In tal caso, la decisione di espulsione viene esaminata dal Collegio dei Probiviri che decide entro dieci giorni lavorativi, quale arbitro amichevole compositore e senza alcuna formalità.

Qualora prima dello scioglimento dell'Associazione venga meno la qualità di socio per recesso, morte o espulsione, la quota spettante al socio receduto, espulso o defunto diventa parte integrante del patrimonio dell'Associazione, essendo espressamente escluso qualsiasi rimborso di quote e/o contributi regolarmente versati.

Art. 9 – MODALITÀ DI VOTO

I soci riconoscono la validità del voto elettronico.

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art.10 - GLI ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il collegio dei Probiviri ed il Collegio dei revisori.

Art.11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con le quote associative, ed è presieduta dal Presidente. Gli argomenti delle delibere dell'Assemblea vengono fissati dal consiglio direttivo, mediante convocazione in un'apposita area informativa telematica con anticipo di almeno dieci giorni lavorativi. Detta area sarà tempestivamente comunicata a ciascun socio.

L'assemblea può essere Ordinaria e straordinaria:

in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero presente e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea delibera: sui bilanci consuntivi e preventivi, elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Provisori, e del Collegio dei Revisori e delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto al Consiglio Direttivo.

In sede Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione ed in seconda convocazione, quando sia presente la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, e delibera con la maggioranza dei presenti sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento delle società e sulle altre materie di sua competenza.

Le votazioni, che avvengono per via telematica si svolgono nell'arco di dieci giorni lavorativi, secondo quanto previsto dall'Art.9 dello statuto:

Le votazioni dell'assemblea sono a scrutinio palese.

Ai fini della votazione, l'Assemblea è costituita dalla totalità dei soci che nell'arco di tempo prefissato esprimono materialmente il voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate da un Segretario nominato dall'Assemblea e controfirmate dal segretario e dal Presidente dell'Assemblea. Il verbale viene reso disponibile ai soci in apposita area informativa telematica, e viene conservato in forma cartacea presso la sede dell'Associazione o altra sede deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è chiamata a deliberare secondo le modalità stabilite nel presente Statuto, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto dell'associazione entro il 31 marzo.

L'assemblea può essere convocata su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento degli iscritti.

Art. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni, composta da un minimo di otto ad un massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea tra i propri soci, ad eccezione dei Soci Fondatori che sono membri di diritto. Il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, il presidente, che lo presiede, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Compito del Consiglio Direttivo è di realizzare lo scopo sociale e di curare le attività amministrative dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano specificamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera le iniziative relative all'Associazione, la collaborazione con le altre associazioni, la regolamentazione delle attività sociali e le altre attività non attribuite dallo statuto all'Assemblea, in particolare l'ammissione di nuovi soci e l'importo annuale della partecipazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono convocati dal Presidente o dal Vice-Presidente a mezzo posta elettronica, fax o telegramma dieci giorni prima dell'adunanza e, nei casi di provata urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni consigliere dispone di un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio palese.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue competenze amministrative ad uno o più dei suoi membri e nominarli procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i soci fondatori e ordinari (a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto). Dura in carica tre anni.

Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni per un periodo continuativo superiore a sei mesi, rimette il suo mandato. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente presiede sia l'Assemblea che il Consiglio Direttivo, all'interno dei quali il suo voto vale doppio in caso di parità.

Art. 12 - IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e ne ricopre tutte le funzioni.

Il Vice-Presidente è eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri, e dura in carica tre anni.

Nel caso in cui il Presidente non sia in grado di svolgere le sue funzioni per un periodo continuativo superiore a sei mesi, o in caso di dimissioni del Presidente, il Vice-Presidente convoca il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente, e quindi rimette il suo mandato.

Art. 15 - IL TESORIERE

Il Tesoriere, che funge anche da Segretario, cura le verbalizzazioni del Consiglio Direttivo di cui fa parte a pieno titolo con voto deliberante, gestisce i fondi secondo le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri, e dura in carica tre anni.

I fondi sono introitati su apposito conto corrente a firma disgiunta del tesoriere e del Presidente.

Il Tesoriere tiene il conto di cassa e le registrazioni contabili di prammatica.

Art. 16 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri decide in merito ad eventuali controversie tra i soci. In particolare, il socio espulso dal Consiglio Direttivo in base all'Art.8 del presente Statuto può appellarsi al Collegio dei Probiviri, che approva o respinge la decisione del Consiglio Direttivo stesso in base alle informazioni fornite dal socio e dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci, eletti dall'Assemblea e nomina tra i suoi membri un Presidente ed un Segretario. Dura in carica tre anni. Esso si riunisce su convocazione del Presidente o del Presidente dell'Associazione.

Art. 17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci. Esso interviene alle riunioni del Consiglio direttivo con diritto di intervenire sulla gestione finanziaria dell'Associazione e sulle deliberazioni che la stessa assume in ordine al rendiconto.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente. Le cariche, come il Collegio stesso, hanno durata triennale. Il Collegio presenta al Consiglio Direttivo apposita relazione al rendiconto.

PATRIMONIO

Art. 18 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali. Al Patrimonio si aggiungono contributi, donazioni, lasciti, purché non influenzino in alcun modo la vita dell'Associazione.

L'Associazione potrà utilizzare macchinari o strutture dati in uso gratuitamente dai soci, previa delibera del Consiglio Direttivo. La quota di iscrizione e la quota sociale sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, compatibilmente con le prospettive per l'anno successivo, inserite nella relazione di accompagnamento al rendiconto annuale.

Le somme versate come quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Il fondo comune è amministrato dal Consiglio Direttivo mediante la predisposizione di un preventivo annuale.

Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo redige un rendiconto e una relazione di accompagnamento che illustri le prospettive per l'anno successivo.

L'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 19 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto è modificato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci.

Lo Statuto non può essere sottoposto a modifica nel periodo tra il 1 luglio e il 31 agosto, e nel periodo dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno.

VARIE

Art. 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

In caso di scioglimento l'Assemblea, con maggioranza dei due terzi, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 21 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie tra i soci, nonché tra i soci e l'Associazione e suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 12 dello Statuto, il quale giudicherà secondo equità senza formalità di procedura. il lodo sarà inappellabile.

Art. 22 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.